





NOTA INFORMATIVA

La presente nota è stata redatta nel mese di maggio 1999



La Compagnia di Assicurazione di BPM Banca Popolare di Milano

Sede Sociale: Galleria de Cristoforis,1 - 20122 Milano
Telefoni (02) 7700.2471 - 2405 - 5907 Fax (02) 7700.5903
Società per Azioni
Capitale Sociale L. 40.000.000.000 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 329688
Tribunale di Milano - R.E.A. n. 1403170
Codice Fiscale e Partita IVA n. 10769290155
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17 marzo 1994



LE PRESENTI CONDIZIONI REGOLANO LE ASSICURAZIONI CON CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE "BPM GEST"

Le condizioni generali di polizza e il regolamento "BPM GEST" sono da intendersi sempre operanti. Delle Condizioni speciali e delle clausole di Rivalutazione si applicano soltanto quelle relative alla specifica forma di assicurazione prescelta.

Dette condizioni, unitamente alla scheda identificativa, costituiscono inscindibilmente il contratto di assicurazione.

INDICE

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ	
A. Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo	Don (
	Pag. 6
2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	
 A. Definizione di ciascuna garanzia B. Durata del contratto C. Modalità e durata di versamento dei premi D. Informazioni sul premio relativo alla garanzia E. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili/rivalutazione F. Modalità di scioglimento del contratto G. Indicazione del valore di riscatto e di riduzione, nonché della natura delle relative garanzi H. Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta I. Indicazioni generali relative al regime fiscale L. Regole relative all'esame dei reclami M. Legislazione applicabile N. Lingua utilizzabile 	pag. 6 pag. 7 pag. 7 pag. 7 pag. 7 pag. 8 e pag. 8 pag. 8 pag. 9 pag. 9 pag. 10 pag. 10
3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO	pag. 10
4. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/96	
 A. Finalità del trattamento dei dati B. Modalità del trattamento dei dati C. Conferimento dei dati D. Rifiuto di conferimento dei dati E. Comunicazione dei dati F. Diffusione dei dati G. Trasferimento dei dati all'estero H. Diritti dell'interessato I. Titolare del trattamento L. Responsabile del trattamento 	pag. 10 pag. 10 pag. 11 pag. 11 pag. 11 pag. 11 pag. 12 pag. 12 pag. 12
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA	pag. 13
CONDIZIONI SPECIALI DI POLIZZA	pag. 16
CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE L. Misura della rivalutazione B. Rivalutazione del capitale assicurato	pag. 18 pag. 18 pag. 18
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA GESTIONE SPECIALE "BPM GEST"	pag. 19

DEFINIZIONI

Il contratto è disciplinato dalle:

CONDIZIONI GENERALI:

di assicurazione sulla vita;

CONDIZIONI SPECIALI:

relative alla forma prescelta di assicurazione sulla vita;

CONDIZIONI PARTICOLARI:

nel caso di particolari esigenze e richieste dell'interessato;

CONDIZIONI COMPLEMENTARI:

relative alle assicurazioni complementari abbinate all'assicura-

zione sulla vita;

NORME LEGISLATIVE:

in materia.

Le condizioni e le tariffe dell'assicurazione sulla vita sono approvate dal Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato.

SOCIETÀ:

l'impresa assicuratrice;

CONTRAENTE:

chi stipula il contratto con la Società;

ASSICURATO:

la persona sulla cui vita è stipulato il contratto;

BENEFICIARI:

coloro ai quali spettano le somme assicurate;

PREMIO:

l'importo dovuto dal Contraente alla Società:

RISERVA MATEMATICA:

l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai

suoi obblighi contrattuali.

PREMESSA

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

A. Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo

Bipiemme Vita è una Società per Azioni con sede legale in Italia. L'indirizzo della Direzione Generale è: Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 Milano

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

A. Definizione di ciascuna garanzia

Le assicurazioni qui descritte sono denominate:

CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO E PRESTAZIONE RIVALUTABILE, CON CONTROASSICURAZIONE (Tar. 410 A).

Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisiscono i seguenti benefici:

- <u>il diritto alla riscossione di un capitale</u>, (controassicurazione) in caso di morte dell'Assicurato l'importo è indicato nella prima riga della Tab. B del Progetto Esemplificativo;
- <u>una rivalutazione annuale</u>, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto dell'assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale "BPM GEST";
- <u>la certezza dei risultati via via raggiunti</u>, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato può solo aumentare e mai diminuire;
- <u>la garanzia del valore minimo del capitale assicurato</u>, il cui valore è calcolato sulla base di un tasso di interesse annuo dello 0% (tasso tecnico) e di una rivalutazione minima del 2%. In calce alla Tab. B del Progetto Esemplificativo è riportato il valore minimo del capitale che sarà liquidabile in caso di vita alla scadenza a fronte del pagamento di tutti i premi pattuiti;
- <u>la possibilità di rinviare la scadenza del contratto</u>, senza pagamento di ulteriori premi, continuando ad usufruire degli incrementi di capitale e delle garanzie finanziarie sopra descritte ed avendo la possibilità di riscuotere il capitale stesso in qualsiasi momento;
- la possibilità di scegliere, alla scadenza del contratto, in luogo del capitale:
- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia finché l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite anche parte del capitale assicurato rivalutato liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la immediata corresponsione all'Assicurato della quota di capitale non convertita.

B. Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo, che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l'età dell'Assicurato.

La durata può di norma essere fissata per la tariffa 410 A: da un minimo di 5 ad un massimo di 25 anni.

C. Modalità e durata di versamento dei premi

A fronte della garanzia del pagamento del capitale minimo assicurato dal contratto è dovuto un premio unico anticipato. Ed in un'unica soluzione all'atto di stipulazione del contratto.

D. Informazioni sul premio relativo alla garanzia

L'entità del premio richiesto dipende dalla gamma, dal livello delle garanzie previste dal contratto, dalla durata dell'assicurazione, dall'età e dal sesso dell'assicurato.

È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato.

Il Contraente potrà richiedere ogni chiarimento in ordine a tutti gli elementi che concorrono a determinare il premio. A tale richiesta verrà riportata nella proposta di assicurazione, l'indicazione del caricamento e cioè della parte del premio netto dovuto che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto.

E. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili/rivalutazione

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "FONDO BPMGEST", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito regolamento riportato nel contratto. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza.

Tale risultato viene annualmente attribuito al contratto – a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni – per una aliquota di retrocessione non inferiore al 75% e comunque variabile in funzione dell'ammontare del premio unico versato.

L'aliquota di partecipazione applicata dalla società viene così elevata:

85% se il premio unico versato (al netto di diritti e imposte) è compreso tra L. 5.000.000 e L. 24.999.999. 87,5% se il premio unico versato (al netto di diritti e imposte) è compreso tra L. 25.000.000 e L. 49.999.999. 90% se il premio unico versato (al netto di diritti e imposte) è pari o superiore a L. 50.000.000 Il beneficio finanziario così attribuito determina la progressiva maggiorazione del capitale per rivalutazione.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in lire correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

F. Modalità di scioglimento del contratto

Il contratto si scioglie:

- al raggiungimento della scadenza contrattuale.
 oppure
- Al verificarsi del decesso dell'assicurato prima della scadenza contrattuale.
 oppure
- Alla richiesta, da parte del contraente, di risoluzione anticipata del contratto e di liquidazione del valore di riscatto.

I pagamenti vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni di Polizza.

Per i pagamenti dovuti a cause diverse dal riscatto va inoltrata l'ulteriore documentazione prevista dalle Condizioni di Polizza. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

G. Indicazione del valore di riscatto e di riduzione, nonché della natura delle relative garanzie

Nelle tabelle esemplificative sono riportati i valori di riscatto determinati dal pagamento del premio con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

I valori di riscatto via via maturati in relazione ai premi versati ed alle rivalutazioni effettivamente riconosciute, sono garantiti.

L'ammontare del capitale maturato in relazione al premio versato, ed alle rivalutazioni effettivamente riconosciute, resta acquisito in via definitiva e continua a beneficiare annualmente di maggiorazioni per rivalutazione.

Tuttavia il contraente deve con particolare attenzione valutare:

- a) prima della stipulazione, l'impegno che sta assumendo in termini di durata del contratto;
- b) le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società;
- c) in alternativa all'interruzione, la possibilità di ottenere dalla Società una somma a titolo di prestito nei limiti del valore di riscatto maturato (art. 9 Condizioni Generali "Prestiti"), oppure di effettuare una trasformazione del contratto in funzione delle mutate esigenze.

H. Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.

La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società.

In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui:

- la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società;

ovvero

- il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi eventualmente corrispostole diminuito dell'imposta e della parte relativa al rischio corso per il periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

La Società ha diritto di recuperare le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto, evidenziate alla voce "diritti" riferite al premio di perfezionamento indicato in polizza.

I. Indicazioni generali relative al regime fiscale

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,5% (misura in vigore alla data di redazione della presente nota).

Detrazione fiscale dei premi

Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge.

Per poter beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia durata non inferiore a 5 anni. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per Legge.

In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato, come evidenziato nelle tabelle esemplificative. Per altro, in caso di riscatto dell'assicurazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipulazione è previsto per Legge il recupero a tassazione.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte:

- sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;
- negli altri casi, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva; l'imposta è pari al 12,5% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati, e si riduce del 2% per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio dopo quindici anni l'imposta sarà pari all'11,25% e dopo 20 anni, al 10%);
- sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare, se corrisposte a titolo di rate di rendita vitalizia.

L. Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione della Società che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo), con sede in Roma 00193 - Via Vittoria Colonna, 39, quale organo a ciò preposto.

M. Legislazione applicabile

Al contratto si applica la Legge italiana.

N. Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1).

Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti 2a), 2b), 2c), 2d), 2e), 2f), 2g), qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Informazioni sulla rivalutazione del contratto

Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale assicurato e dal premio annuo dovuto per effetto della rivalutazione del contratto, oppure la corrispondente misura di aumento.

A richiesta del Contraente, la Società fornirà altresì sollecitamente e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

4. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/96

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue.

A. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

B. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.1, comma 2, lett. b), del-

la Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distribuzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;

b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati:

c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

C. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

D. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto C, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto C, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

E. Comunicazione dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto A, lett. a), e per essere sotto-posti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge agli altri soggetti dei settore assi-curativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni);
- inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto A, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a società di servizi e/o incaricati del trattamento.

F. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

G. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

H. Diritti dell'interessato

L'art.13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

I. Titolare del trattamento

Titolare dei trattamento è BipiemmeVita S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita con sede in MILANO - Galleria de Cristoforis, 1.

L. Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento è il Direttore Generale protempore della Bipiemme Vita S.p.A. in atto Dott. Giuseppe Giusto. Ulteriori informazioni potranno essere richieste per iscritto alla Segreteria della Direzione Generale - BipiemmeVita S.p.A. - Galleria de' Cristoforis, 1 - 20122 MILANO.

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Articolo 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

Articolo 2 - Entrata in vigore dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui sia stata pagata la prima rata di premio convenuta ed il Contraente abbia ritirato l'originale di polizza. Qualora la polizza preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui vengono espletate le suddette formalità, l'assicurazione entra in vigore dalla data stessa.

Articolo 3 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, la polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica del capitale e della rendita assicurata in base all'età vera dell'Assicurato, quando quella denunciata risulti errata.

Articolo 4 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- a) dolo del Contraente o del Beneficiario;
- b) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- d) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- e) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione, o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

Articolo 5 - Pagamento del premio

Le rate di premio debbono essere pagate dal Contraente alle scadenze pattuite, contro quietanze emesse dalla Direzione Generale, presso la sede dell'Agenzia cui é assegnata la polizza. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esenzione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio. È ammessa una dilazione di trenta giorni senza oneri di interessi. Il premio del 1° anno, anche se frazionato in più rate, é dovuto per intero.

Articolo 6 - Riattivazione

Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, negli ulteriori cinque mesi il Con-

traente ha diritto di riattivare l'assicurazione, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. La riattivazione può pure avvenire entro un ulteriore termine massimo di due anni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, ma solo previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione, che nell'intervallo rimane sospesa nei suoi effetti, entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dal momento in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati e degli interessi.

Articolo 7 - Risoluzione - Riduzione

Trascorso il termine di cui al precedente articolo, si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti alla Società. Tuttavia, se risultano pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali e/o secondo i valori riportati nella tabella annessa. Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

Articolo 8 - Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui é informato che il contratto é concluso, dandone comunicazione alla BipiemmeVita con lettera raccomandata indirizzata al seguente recapito: BipiemmeVita S.p.A. - Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 Milano contenente gli elementi del contratto. Il contratto é concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della polizza da parte della Società.

In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui:

- la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società;

ovvero

- il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa le rate di premio eventualmente corrisposte dal Contraente, diminuite dell'imposta. In ogni caso la Società ha diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto quali individuate e quantificate in proposta alla voce "diritti di polizza".

Articolo 9 - Riscatti - Prestiti

La Società, su richiesta scritta del Contraente, da inviare con raccomandata A. R. consente, qualora siano state pagate almeno tre annualità di premio, la risoluzione del contratto, pagando, come prezzo di riscatto, l'importo determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali; inoltre, il Contraente in regola col pagamento dei premi può richiedere:

- la concessione di prestiti ad interessi, alle condizioni e tassi di interesse indicati, su richiesta, dalla Società;
- la concessione di prestiti senza interessi, qualora l'assicurato abbia dovuto sottoporsi ad operazioni di alta chirurgia, per la somma occorsa per pagare le spese dell'atto operatorio, senza peraltro superare (tenuto conto dei prestiti eventualmente esistenti) il valore di riduzione del capitale assicurato in caso di morte, calcolato secondo l'articolo 7, e purché la polizza sia al corrente col pagamento dei premi;
- la concessione di prestiti, nel limite del valore di riscatto, con abbuono degli interessi per la durata di un

anno, qualora il relativo importo venga utilizzato per corrispondere all'Erario la tassa di successione eventualmente dovuta dal Contraente a seguito dell'avvenuto decesso di persona di famiglia (il coniuge, i genitori, i figli ed i germani).

Le assicurazioni temporanee in caso di morte, le assicurazioni in caso di vita ed in caso di sopravvivenza non hanno valore di riscatto e quindi di prestito, quando non prevedano la restituzione dei premi. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della richiesta.

Articolo 10 - Cessione - Pegno - Vincolo

Il Contraente ha la facoltà di cedere ad altri il contratto, così come di conferirlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Articolo 11 - Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

Articolo 12 - Pagamento delle prestazioni

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. È comunque necessario il certificato di nascita dell'Assicurato o valido documento di identità che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto, e che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata dalla Società all'Assicurato subito dopo la stipulazione.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società.

Articolo 13 - Foro competente

Per la determinazione del Foro competente valgono le Norme di Legge.

Articolo 14 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nelle Condizioni Generali e/o Speciali di Polizza valgono le disposizioni di legge.

CONDIZIONI SPECIALI DI POLIZZA

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO E PRESTAZIONE RIVALUTABILI CON CONTROASSICURAZIONE TARIFFA 410 A

Articolo 1 - Prestazioni assicurate

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento viene corrisposto un capitale assicurato annualmente rivalutato, ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, nella misura e secondo le modalità previste dalla clausola di rivalutazione.

La durata contrattuale varia da 5 a 25 anni. Le età all'ingresso variano da 0 a 75 anni. L'età a scadenza non può superare 85 anni.

Il tasso di premio, per 1 lira di capitale assicurato, è dipendente dall'età, dal sesso dell'Assicurato e dalla durata.

Il premio unico versato dal Contraente non può essere inferiore a L. 5.135.250 (pari a 2.652,14 Euro), al lordo delle imposte e degli eventuali accessori di polizza.

Sul tasso di premio annuo di tariffa grava un caricamento complessivo che varia da un minimo del 4,6% ad un massimo del 10,5% in funzione della durata.

Su ogni versamento grava un costo pari a L. 10.000.

Articolo 2 - Determinazione del capitale liquidabile in caso di morte dell'Assicurato nel corso del differimento

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento viene liquidato un importo uguale al premio unico netto rivalutato.

Il premio unico netto rivalutato si determina applicando al premio unico netto versato, maggiorato dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, la stessa misura e le stesse modalità di rivalutazione previste per il capitale assicurato.

Articolo 3 - Riscatto

In deroga all'art. 9 delle Condizioni Generali di Polizza, l'importo del riscatto (totale o parziale), che può essere richiesto dal Contraente dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione e fino al termine del differimento è uguale al valore attuale del capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di richiesta del riscatto, calcolato al tasso annuo del 2,25% per il periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine del differimento.

Qualora l'importo ottenuto risulti superiore a quello liquidabile in caso di morte dell'assicurato a tale data, viene liquidato immediatamente un importo uguale alla somma pagabile in caso di morte mentre la differenza verrà liquidata al termine del periodo di differimento in caso di sopravvivenza dell'assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A della Clausola di Rivalutazione..

Articolo 4 - Opzioni

Su richiesta del Contraente da effettuarsi entro il termine del differimento, il capitale rivalutato, da corrispondere in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a quella data, può essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile sulla testa dell'Assicurato, con rateazione della rendita a scelta dell'optante;
- b) una rendita annua rivalutabile, certa nei primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, sulla testa dell'Assicurato, con rateazione della rendita a scelta dell'optante;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste (quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata), reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite, con rateazione della rendita a scelta dell'optante;

La rendita annua di opzione, determinata con lo stesso tasso tecnico della tariffa base, viene rivalutata, ad ogni ricorrenza annuale di polizza, nella misura stabilita dal punto A) della clausola di rivalutazione.

Per la conversione del capitale a scadenza in rendita si adotta la base demografica in vigore al momento dell'opzione.

Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite anche parte del capitale assicurato rivalutato liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la immediata corresponsione all'Assicurato della quota di capitale non convertita.

Articolo 5 - Differimento automatico di scadenza

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, la corresponsione del capitale assicurato rivalutato, da liquidare in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, può essere differita di anno in anno, senza ulteriori esborsi di premio. Il capitale assicurato, in tale periodo, viene adeguato in base alla misura di rivalutazione di cui al punto A) della clausola di rivalutazione.

Durante il periodo di differimento automatico di scadenza, il Contraente può esercitare il riscatto che sarà pari al capitale assicurato rivalutato all'epoca della richiesta.

In tal caso il contraente può esercitare, in alternativa, le opzioni secondo le modalità previste dal precedente art.4.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO E PRESTAZIONE RIVALUTABILI CON CONTROASSICURAZIONE TAR. 410 A

La presente polizza appartiene ad una speciale categoria di contratti alla quale la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni successivamente indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal regolamento "BPM GEST", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. Misura della rivalutazione

La società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 4 del regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 75%, e che viene elevata:

- 85% se il premio unico versato (al netto di diritti e imposte) è compreso tra L. 5.000.000 e L. 24.999.999.
- 87,5% se il premio unico versato (al netto di diritti e imposte) è compreso tra L. 25.000.000 e L. 49.999.999.
- 90% se il premio unico versato (al netto di diritti e imposte) è pari o superiore a L. 50.000.000 La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito e non può comunque risultare inferiore al 2%.

Tale rivalutazione minima non verrà garantita durante il periodo di differimento automatico.

B. Rivalutazione del capitale assicurato

La rivalutazione, nella misura fissata, sarà applicata ai contratti in pieno vigore a partire dal 1 gennaio di ciascun anno, in occasione dell'anniversario della data di decorrenza del contratto indicata in polizza, ed il necessario aumento della riserva matematica sarà a totale carico della Società.

Da tale anniversario il capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo importo assicurato. Segue, in particolare che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Qualora la durata dell'assicurazione sia espressa in anni non interi, la rivalutazione da applicare alla scadenza del contratto sarà determinata in funzione del periodo di tempo che intercorre tra l'ultima ricorrenza annuale del contratto e la sua scadenza, sulla base dell'ultima misura di rivalutazione applicata a norma del precedente punto A) e considerando il regime d'interesse composto.

Gli aumenti del capitale assicurato saranno annualmente comunicati al Contraente.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA – GESTIONE SPECIALE "BPM GEST" –

Articolo 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "BPM GEST".

Articolo 2

Nel Fondo "BPM GEST", confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l'apposita 'Clausola di Rivalutazione^a, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche. La gestione "BPM GEST" è conforme alle norme stabilite dall'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. L'alimento del Fondo avverrà con periodicità mensile, in corrispondenza col giorno 15 del mese di scadenza di ciascun premio.

Articolo 3

La gestione del Fondo "BPM GEST" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

Articolo 4

Il rendimento annuo del Fondo "BPM GEST", per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio, al valore medio del Fondo stesso. Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del fondo, determinata in base al costo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

Articolo 5

Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Articolo 6

Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Compagnia.

Articolo 7

La Società si riserva di apportare al precedente punto 6 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.



La Compagnia di Assicurazione di Beneri Banca Popolare di Milano

Sede Sociale: Galleria de Cristoforis,1 - 20122 Milano Telefoni (02) 7700.2471 - 2405 - 5907 Fax (02) 7700.5903 Società per Azioni Capitale Sociale L. 40.000.000.000 interamente versato Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 329688 Tribunale di Milano - R.E.A. n. 1403170 Codice Fiscale e Partita IVA n. 10769290155

